

soccorso si trovano in rapporti continui con i nostri concittadini all'estero, ritengo che i membri delle medesime, facendo parte dei Comitati locali, potranno procurare al Commissariato generale utili elementi per guidare e proteggere la emigrazione.

Con queste modificazioni, a mio giudizio i Comitati locali sarebbero di qualche utilità.

Ad ogni modo se, come mi auguro, tali modificazioni saranno accettate dalla Commissione, desse varranno ad impedire che i costituisca un permanente pericolo per la quiete e per la libertà dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

Majno. Io parlo sulla seconda parte dell'articolo 9 che riguarda la composizione dei comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione.

L'attuale disegno di legge modifica la proposta originaria: originariamente avevamo dei comitati mandamentali col sindaco, col prete e col parroco, e dei Comitati comunali col sindaco, col parroco e con una persona designata dal Consiglio comunale.

Ora troviamo invece che i Comitati mandamentali e comunali verrebbero accresciuti di numero con l'introduzione di altre persone, che tutte le cariche elettive verrebbero nominate dal Commissario generale.

Io ho proposto un emendamento su questo secondo comma dell'articolo 9, per quanto appunto riguarda la composizione di questi comitati.

Credo che l'emendamento da me proposto possa incontrare l'approvazione della Camera che non gli si possano opporre quelle obiezioni che sopra altra consimile proposta furono fatte, ieri, per quel che riguardava la composizione del Commissariato e la composizione del Consiglio generale di emigrazione: perchè, a proposito del Commissariato, è potuto dire che il Governo che doveva averne la responsabilità, doveva avere anche il diritto di scelta dei funzionari; quando noi veniamo invece ai Comitati mandamentali e comunali, si tratta di organismi inferiori, quali, essendo chiamati ad esercitare una funzione diretta di tutela dell'emigrante, a funzione locale, conviene che siano composti con elementi eletti direttamente nel luogo.

Il mio emendamento suonava in questo

senso: che a comporre i Comitati comunali o mandamentali entrassero il pretore o, in sua mancanza, il conciliatore e due delegati operai delle società agricole e delle società operaie locali.

Tenendo conto dell'andamento della discussione, e delle votazioni che avvennero ieri, io mi permetto (e credo che mi sarà concesso) di apportare al mio emendamento un piccolo emendamento, il quale consiste in questo, che si dica: « Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, presidente, o, in mancanza, di un giudice conciliatore e di due membri eletti dal Consiglio comunale del capoluogo o del Comune dove il Comitato sarà istituito. I membri elettivi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. »

Le ragioni di questo mio emendamento le ho già accennate, quando ho detto che, per la fonte di nomina a membro di questi Comitati, trovo preferibile l'autorità locale al Commissariato generale. Questo sarebbe troppo lontano dal luogo dove i Comitati debbono esercitare la loro azione; e, volere o non volere, esso dovrebbe sempre deferire ai rapporti delle autorità locali. Chiamando, invece, il Consiglio comunale a nominare i membri dei Comitati locali di emigrazione, credo di mettere i funzionari nel loro posto, con quel sistema che è meglio adatto e confacente alle loro funzioni. Escludo, come norma obbligatoria, nella composizione dei Comitati mandamentali o comunali, escludo, come norma obbligatoria, che vi debba entrare il parroco od un ministro del culto. Ho rilevato, in parecchi punti della relazione e del disegno di legge, non dirò una tendenza, ma alcune dichiarazioni che, se potevano essere opportune, come ricordo di benemerienze qua e là acquistate, non devono, secondo me, concorrere alla designazione obbligatoria di un parroco, di un ministro del culto, come membro dei Comitati locali o mandamentali.

Nella relazione vediamo che i Comitati dovrebbero far leggere notizie e circolari anche nelle Chiese; nella relazione vediamo ricordata l'opera benemerita di padri francescani, di monsignori, ecc.; trovo, all'articolo 28 del disegno di legge, che ci si propone di stabilire anche norme per il trasporto